

COMUNE DIVILLA SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI ORISTANO

OGGETTO: Legge 23/12/2014, n. 190, art. 1, comma 611 e seg.- Piano di razionalizzazione delle società partecipate.

IL SINDACO

- Preso atto che l'art. 1, comma 611, della legge 190/2015, dispone che, gli enti locali, a decorrere dal 1^a gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

- Che secondo quanto dispone il comma 612 della citata normativa: *I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità, i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

Che appare evidente che, per i comuni, la competenza alla definizione ed all'approvazione del piano appartiene al sindaco.

- Che, secondo quanto rilevato dagli atti, il comune di Villa Sant'Antonio possiede una piccola percentuale di partecipazione nella seguenti società:

a) Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna, nella percentuale del 0,0035%;

b) Abbanoa spa, nella percentuale del 0,010%;

c) Società consortile G.A.L. Marmilla, nelle percentuale del 1,61 %;

Considerato che la L.R. 17 ottobre 1997, n. 29, ha previsto la costituzione di un consorzio obbligatorio tra comuni e province, denominato Autorità d'Ambito, per la gestione del servizio idrico. Trattasi, dunque, di un ente ad appartenenza necessaria, individuato dalla legge e che gestisce il servizio attraverso un gestore unico (Abbanoa) e su quale il comune non ha poteri di razionalizzazione.

Abbona una società con capitale interamente pubblico al quale l'ATO ha attribuito la funzione di gestore unico del servizio idrico integrato e le cui azioni in possesso dei comuni sono state pagate direttamente dalla regione Sardegna.

- Che il GAL Marmilla ed Alta Marmilla persegue l'obiettivo generale di "rafforzare l'identità dell'area del GAL e aumentare la sua attrattività come luogo di residenza, produzione e turismo", attraverso il rafforzamento e la valorizzazione del coinvolgimento degli attori del territorio e la partecipazione dei soggetti privati, garantendo la loro adeguata presenza nella costituzione del partenariato e nella composizione degli organi decisionali.

- Che i GAL, sono territorialmente delimitati dalla Regione e attuano gli assi 3 e 4 del PSR nelle aree di competenza attraverso la predisposizione e l'attuazione dei Programmi di Sviluppo locale (PSL), che rappresentano lo strumento programmatico per la definizione e l'attivazione della strategia di sviluppo locale che ogni GAL intende attuare. Trattasi di compiti di programmazione e gestione diretti ad indirizzare le risorse per lo sviluppo, attraverso una compartecipazione pubblico/privata, a cui il comune non può sottrarsi, dovendo necessariamente partecipare alle decisioni che coinvolgono lo sviluppo del proprio territorio.

Che per quanto sopra riportato;

DA ATTO

Che non sussistono i presupposti per procedere ad alcun piano di razionalizzazione, così come indicato nella normativa richiamata nella parte narrativa,

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale del comune ed al contestuale invio alla sezione di controllo della Corte dei Conti.

Villa Sant'Antonio 31/03/2105

Il Sindaco
(Antonello Passiu)